C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 135 del 04/10/2018

OGGETTO: Atto di indirizzo per destinazione fondi legge n. 219/81 e legge n. 321/1992. ESEGUIBILE.

L'anno 2018 il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	x	
COPPOLA RAFFAELE		x
DE ROSA ASSUNTA	x	
NAPOLITANO GIUSEPPE	x	
RICCI NICOLA	x	
PERNA VERONICA		x

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Tommaso De Girolamo, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta prot. 18349 del 10/09/2018,

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO **IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO avv. Antonio Carpino **F.TO dott.Tommaso De Girolamo**

Per copia conforme all'originale

Marigliano 05/10/2018_

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII , visti gli atti d'ufficio**,**

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal 05/10/2018_____come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 05/10/2018__

f.to Il messo comunale F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____ IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice

C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

==========

Responsabile del Settore IV:

Prot. n. 18349 del 10/09/2018

OGGETTO: **Atto di indirizzo per destinazione fondi legge n. 219/81 e legge n. 321/1992. ESEGUIBILE.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il responsabile del Settore IV

Arch. Sabato Esposito

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il responsabile del Servizio Finanziario

dott. Saverio Francesco Barone

COMUNE DI MARIGLIANO
Citta' Metropolitana di Napoli

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER DESTINAZIONE FONDI LEGGE N.219/1981 E LEGGE N.32/1992.

Prot. gen.le n. 18349
del 10.09.2018

IL SINDACO

Premesso che :

con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 19.02.1996 si è proceduto, tra l'altro, ad approvare " il piano di impiego della somma attribuita con delibera CIPE dell'11.10.94, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07.12.94 e delle economie sui precedenti finanziamenti per un totale di £. 2.282.240.349 (pari ad € 1.178.678,77) che dovranno essere ripartite con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 della legge 23.1.92 n. 32 … " ;
con delibera CIPE n. 46 del 2001 al Comune di Marigliano venivano assegnati ulteriori fondi per £ 1.010.000.000 (€ 521.621,47) ;
con delibera di C.C. n. 29 del 10.04.2007 ad oggetto: Proposta al Consiglio -Legge n. 32/92- Approvazione piano di impiego fondi. Esecutiva. si è proceduto ad approvare:
"1- il riepilogo delle spese effettuate e delle schede di rilevazione CIPE allegate al presente atto del quale sono parte integrante e sostanziale;

2- il piano di impiego della somma attribuita in virtù della Deliberazione CIPE n. 46 del 04.04.2001, pari ad € 521.621,47 (£ 1.010.000.000), che dovrà essere ripartita con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 della legge 23.1.92 n. 32, che si esplicano negli elenchi nominali trasmessi al Ministero LL.PP. ed al CIPE oltre che dell'elenco dei buoni contributi già concessi, allegati al presente atto, del quale sono parte integrante e sostanziale."

con Legge Regionale n. 20 del 03.12.2003 sono state definite le modalità ultime per il completamento dell'opera di ricostruzione nel territorio della Regione Campania colpita dagli eventi sismici 1980/1981 prevedendo all'art. 10 comma 2 il termine di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione del patrimonio privato, termine riaperto per sessanta giorni dall'art. 1 comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 2004 n. 7 - termini tutti abbondantemente scaduti;

Considerato che :

- l'art. 28 della legge 340/2000 prevedeva che ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 76/1990, disponibile presso i comuni, è utilizzato per il ripristinino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche nel rispetto delle priorità sancite dall'art. 3 della legge 23.1.1992 n. 32, tenuto conto dei costi parametrici stabiliti dal CIPE;
- in particolare l'art. 28 della legge 24.11.2000 n. 340 prevede che il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:

"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'art. 3 della legge 23.1.1992 n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".

Atteso inoltre che:

- con il termine “opere di urbanizzazione” si indica l’insieme delle attrezzature necessarie a rendere una porzione di territorio idonea all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

  “Urbanizzare” un territorio significa realizzare le opere necessarie affinché esso possa ospitare un insediamento, abitativo o produttivo.

  Nell’espansione urbana, la costruzione di nuovi edifici è quindi sempre accompagnata dalla realizzazione di attrezzature, capaci di garantire l’uso futuro degli edifici stessi e la vita di relazione degli abitanti.

  Nel corso del tempo il termine “urbanizzazione” ha assunto caratteri e significati diversi.

  Negli anni settanta del secolo scorso, caratterizzati da una forte crescita edilizia, questo termine veniva generalmente utilizzato per indicare le grandi trasformazioni che il territorio “naturale” subiva a causa del processo di espansione fisica della città.

  Edifici residenziali e produttivi, strade e ferrovie modificavano il territorio circostante e i grandi centri abitati, trasformando le precedenti destinazioni d’uso, agricole o boschive, in aree edificabili.

  Nell’attuale fase di sviluppo urbano, concentrata sul recupero dei “vuoti urbani” e sulla riqualificazione delle periferie, terminato ormai il periodo delle grandi espansioni edilizie, il termine “urbanizzazione” si riferisce in genere ad interventi di manutenzione o ammodernamento delle opere di urbanizzazione esistenti, e, soprattutto, ad operazioni di completamento, con particolare riferimento ad attrezzature di tipo culturale o ricreativo, spesso insufficienti, anche se determinanti per la qualità di vita locale.

  Secondo il tipo e la funzione delle diverse attrezzature, le opere di urbanizzazione si suddividono in primarie, secondarie e generali.

  Tale classificazione non si riferisce però ad un carattere di priorità delle diverse opere, tutte comunque indispensabili e tra loro complementari, quanto piuttosto alla successione temporale con la quale generalmente vengono realizzate.

  Le opere di urbanizzazione primaria (o tecnologica) comprendono tutte le attrezzature a rete, o infrastrutture, necessarie per assicurare ad un’area edificabile l’idoneità insediativa in senso tecnico, cioè tutte quelle attrezzature che rendono possibile l’uso degli edifici.

  Esse includono, infatti, le strade residenziali, comprese le aree di sosta e di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, i piccoli spazi di verde attrezzato al servizio delle abitazioni.

  Tali opere rappresentano la premessa indispensabile all’edificabilità dell’area ed alla possibilità che essa ospiti insediamenti abitativi o produttivi.

  Nell’attività edilizia relativa alla nuova edificazione, il rilascio del Permesso di costruire è infatti sempre subordinato «alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso» (art. 12 del T.U. dell’edilizia, D.P.R. 380/2001).

  Le opere di urbanizzazione secondaria (o sociale) includono tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono ¡’insediamento funzionale per gli abitanti, garantendo la vita di relazione. Troviamo quindi in questa categoria gli asili nido e le scuole materne, le scuole dell’obbligo, i mercati di quartiere, le chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi, gli impianti sportivi, le attrezzature per attività ricreative, culturali, sociali, sanitarie ed amministrative, nonché le aree verdi di quartiere.

  In funzione della qualificazione che apportano al territorio, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria vengono anche denominate, rispettivamente, “opere a standard tecnico” ed “opere a standard sociale”.

Relativamente alle opere di urbanizzazione secondaria, occorre però sottolineare come, fino ad oggi, sia stato troppo spesso considerato come prioritario il solo fabbisogno di edilizia scolastica, trascurando invece l'importanza che possono svolgere all'interno della vita di quartiere strutture di aggregazione, quali centri sociali o culturali, sia per i giovani che per gli anziani.

La definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ha subito nel corso del tempo diverse integrazioni. La prima legge che le descrive risale al 1964 (legge 847/1964) quando, per l'attuazione dei Piani di zona, si rese necessaria la loro definizione.

All'art. 4 di tale legge viene specificato che le opere di urbanizzazione primaria comprendono le strade residenziali ed i relativi spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, l'illuminazione pubblica e gli spazi di verde attrezzato al servizio delle abitazioni, mentre quelle di urbanizzazione secondaria includono gli asili nido e le scuole materne, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese e gli altri edifici religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali, le attrezzature culturali e quelle sanitarie.

Successivamente, la legge 865/1971, riguardante gli interventi di edilizia residenziale pubblica, ha ampliato il campo delle opere di urbanizzazione secondaria, includendovi anche le aree verdi di quartiere, prima escluse.

Nel 1988, la Legge finanziaria 67/1988, in materia di opere pubbliche nell'ambito degli interventi in favore del territorio, ha ulteriormente ampliato il campo delle opere di urbanizzazione secondaria, includendo tra le attrezzature scolastiche anche le strutture ed i complessi per l'istruzione superiore all'obbligo.

Questo tipo di attrezzature di livello superiore costituisce, in realtà, un'eccezione all'interno delle opere di urbanizzazione secondaria, che si riferiscono invece ad attrezzature di livello locale.

Più recentemente, infine, il T.U. in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001), all'art. 16, nella definizione dei contributi per il rilascio del Permesso di costruire, inserisce tra gli interventi di urbanizzazione primaria anche i cavedi multiservizi ed i cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione, mentre include tra gli interventi di urbanizzazione secondaria, le opere e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani (speciali, pericolosi, solidi e liquidi) ed alla bonifica di aree inquinate.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla luce delle diverse integrazioni di legge, comprendono quindi rispettivamente: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato servizio delle abitazioni, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione (urbanizzazione primaria); asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per i servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, comprese le opere e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani ed alla bonifica di aree inquinate (urbanizzazione secondaria).

Le opere di urbanizzazione generale, infine, seppur non definite nello specifico da alcuna normativa statale, sono comunque di fondamentale importanza per una città, dal momento che comprendono tutte le attrezzature di livello superiore, a scala urbana e territoriale, non incluse nel precedente elenco, necessarie a soddisfare bacini di utenza più ampi di quelli locali.

In funzione della dimensione territoriale e dell'importanza del Comune, le opere di urbanizzazione generale comprendono attrezzature diverse per tipologia e rango, come ospedali, parchi urbani e territoriali, università, musei, teatri, strade di livello superiore a quello locale, ma anche cimiteri, aeroporti, interporti e grandi attrezzature sportive come gli stadi.

Tra le opere di urbanizzazione generale spesso si trovano: le sedi della pubblica amministrazione, come i ministeri, i municipi, l'agenzia delle entrate o il catasto; le sedi universitarie; le grandi attrezzature culturali e i complessi sportivi.

Il numero e la qualità delle opere di urbanizzazione presenti in un insediamento indicano il livello di urbanizzazione dell'insediamento stesso e rappresentano un importante indicatore della qualità di vita dei suoi abitanti.

Le opere di urbanizzazione secondaria, in particolare, così come quelle di urbanizzazione generale, contribuiscono a dare forma all'impianto urbano, qualificando il sistema degli spazi pubblici e costituendo spesso dei punti di riferimento per la popolazione locale.

La loro progettazione richiede quindi una particolare attenzione, sia relativamente alla qualità edilizia, sia, soprattutto, in relazione alla loro localizzazione, accessibilità e fruibilità, che rappresentano le caratteristiche più importanti affinché tali attrezzature possano davvero costituire dei luoghi d'incontro e di socializzazione. Elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla luce delle diverse integrazioni di legge e così come riportate nel Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 16), può così essere indicato: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato al servizio delle abitazioni, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazione, asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo, strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici per i servizi religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie (comprese le opere e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani ed alla bonifica di aree inquinate).

Le opere di urbanizzazione primaria, per quanto fin qui esposto, comprendono tutte le attrezzature a rete, o infrastrutture, che rendono accessibile ed utilizzabile un edificio, destinato ad attività residenziali o produttive.

Le opere di urbanizzazione secondaria includono invece tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono funzionale un insediamento, garantendo la vita di relazione degli abitanti.

Alla luce di quanto espresso in premessa l'art.16 del D.P.R. 380/2001, non esprime una casistica assoluta ed esaustiva delle Opere di urbanizzazione primaria e Opere di urbanizzazione secondaria ma ci si limita ad individuare una serie di opere di urbanizzazione secondaria (o sociale) che includono comunque tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono l'insediamento funzionale per gli abitanti, garantendo la vita di relazione.

Considerato, inoltre che:

- con la citata delibera di CC n. 29/2007, veniva destinata la somma di € 521.621,47 per finanziare con le modalità di cui all'art. 3 comma 2 della legge 23.1.92 n. 32, che si esplicavano negli elenchi nominali trasmessi al Ministero LL.PP. ed al CIPE, oltre che dell'elenco dei buoni contributi già concessi, allegati alla stessa delibera, del quale sono parte integrante e sostanziale;
- nei termini imposti dalla L.R. Campania n. 20 del 3 dicembre 2003, ivi compreso quello di cui all'art. 10 "Revoca dei contributi" che al comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 6, della L.R. n. 11 del 10.05.2012, testualmente recita: "I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 1, come sostituito dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 2, comma 7 non possono superare i settantadue mesi.", solo alcuni aventi titolo hanno presentato richiesta di buono contributo e/o integrazioni (come in atti del procdiemnto);
- <u>per r la decorrenza dei termini imposti dalla L.R. n. 20/2003 e succ. mod. e int. sono decadute le richieste dell'eventuale contributo e archiviate le istanze;</u>

Atteso che:

- con delibera di C.C. n. 29 del 10.04.2007 sono stati impegnati sul capitolo di bilancio 3005 num. 1522 , i fondi di cui alla delibera CIPE n. 46 del 2001 per l'importo di € 521.621,47 e che successivamente sono stati emessi mandati di pagamento in favore di diversi creditori per l'importo di € 78.454,23 a valere sul detto capitolo, residuando ad oggi la somma di € 443.167,24;
- sui fondi impegnati con delibera di C.C. n. 24 del 19.02.1996 sul capitolo di bilancio n. 3005 num. 8320001 sono stati emessi, negli anni, mandati di pagamento in favore di diversi creditori, residuando ad oggi la somma di € 589.747,51;
- sul capitolo di bilancio n. 3005 num. 8320002 ad oggetto: GESTIONE FONDI LEGGE 219/81, in origine di € 377.295,14, sono stati emessi, negli anni, mandati di pagamento in favore di diversi creditori, residuando ad oggi la somma di € 79.337,70;
- ad oggi i residui esistenti sul capitolo di bilancio n. 3005 - num. 8320001, num. 8320002 e num. 1522 ammontano ad un totale di € 1.112.252,45.
- l'importo suddetto è ad oggi disponibile, come attestato dalla comunicazione della Banca D'Italia MOD. 56T UNIFICATO (C/C) acquisito al protocollo Generale del Comune di Marigliano in data 27.06.2018 al prot. n. 0013787, presso la BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato - Sezione di Napoli, alla voce CONTABILITA' SPECIALE. 2318 COMUNE DI MARIGLIANO L. 219-81 CODICE IBAN: IT46T0100003245425200002318 - RESTO DISPONIBILE di € 1.112.252,45

Rilevato che:

- la legge regionale n. 20/2003 vigente consente l'utilizzo dei fondi, non impegnati per erogazioni ai privati, per finalità pubbliche;
- per accedere alle varie forme di finanziamento offerte dai fondi strutturali comunitari (PON, POR, POC, PAC e finanziamenti regionali e statali) è richiesto nella quasi totalità dei casi la candidatura di proposte progettuali cantierabili (progettazioni definitive ed esecutive approvate e validate a norma del D.Lgs. n. 50/16);
- questa Amministrazione al fine di migliorare la qualità della mobilità cittadina sta pianificando un programma di interventi di riqualificazione e sistemazione di gran parte della rete stradale comunale, da realizzare con fonti finanziarie in disponibilità dell'Ente;
- risulta di notevole importanza procedere alla redazione di un parco progetti di cui sopra, che non può essere predisposto dai Tecnici dell'Ente in quanto carenti ed oberati dalla mole di lavoro già assegnata;

Ritenuto necessario utilizzare la quota parte, consentita dalla normativa di riferimento, delle somme rese disponibili sul capitolo di bilancio n. 3005 - num. 8320001, num. 8320002 e num. 1522, dei fondi residui della Legge 219/81 per:

- € 100.000,00 per la redazione di un parco progetti;
- € 450.000,00 per interventi di riqualificazione e sistemazione della rete stradale comunale;
- € 450.000,00 per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunale;
- € 112.252,45 da accantonare per la definizione delle poche pratiche di riattazione del patrimonio privato per le quali sono ancora in corso le verifiche dell'avvenuto rispetto dei termini imposti dalla legge regionale n. 20/2003.

Ritenuto inoltre che:

- gli interventi evidenziati sono prioritari rispetto ad altri interventi di opere pubbliche;

- al fine di realizzare sollecitamente gli interventi in esame, si ritiene che va rimodulato il piano di riparto delle risorse residue assegnate con le delibere di C.C. n. 24/1996 e n. 29/2007, anche per porre in essere le procedure amministrative occorrenti.

Evidenziato che la presente costituisce atto di indirizzo, in primis al Responsabile del IV Settore e agli altri Responsabili dell'Ente per quanto di propria competenza;

Visto il D .lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Prendere atto che nei termini imposti dalla L.R. Campania n. 20 del 3 dicembre 2003, ivi compreso quello di cui all'art. 10 "Revoca dei contributi" che al comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 6, della L.R. n. 11 del 10.05.2012, testualmente recita: "I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 1, come sostituito dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 2, comma 7 non possono superare i settantadue mesi.", solo alcuni aventi titolo hanno presentato richiesta di buono contributo e/o integrazioni;
2. Prendere atto ed approvare che per la decorrenza dei termini imposti dalla L.R. n. 20/2003 e succ. mod. e int. sono decadute le richieste dell'eventuale contributo e archiviate le istanze;
3. Prevedere un nuovo programma di riparto delle economie a valere sugli stanziamenti ex art. 3 della legge 32/1992 come attribuiti dalle delibere di Consiglio Comunale n. 24/1996 e n. 29/2007, tenuto conto delle richiamate previsioni dell'art. 28 della legge 340/2000, che ad oggi come certificato dalla Banca D'Italia ammontano ad € 1.112.252,45, nel modo seguente:

   -€ 100.000,00 per la redazione di un parco progetti;
   -€ 450.000,00 per interventi di riqualificazione e sistemazione della rete stradale comunale;
   -€ 450.000,00 per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunale;
   -€ 112.252,45 da accantonare per la definizione delle poche pratiche di riattazione del patrimonio privato per le quali sono ancora in corso le verifiche dell'avvenuto rispetto dei termini imposti dalla legge regionale n. 20/2003;
4. Dare atto che gli interventi di investimento di cui ai punti precedenti saranno oggetto della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche e del D.U.P. (Sezione operativa);
5. Trasmettere la presente delibera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Campania per il concreto utilizzo dei suddetti fondi;
6. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco

(Avv. Antonio Carpino)

LA GIUNTA COMUNALE

- Letta la proposta di delibera inerente l'oggetto, che si allega in copia alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale, a firma del Sindaco;
- Considerato che ricorrono le condizioni tutte per l'accoglimento della suddetta proposta;
- Visti i pareri di cui all'art.49 comma 1 T.U .E .L . del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 inseriti in allegato al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) La premessa che precede è da intendersi qui integralmente riportata ed approvata.
2) Di fare propria ed approvare l'allegata proposta di deliberazione a firma del Sindaco.
3) Di demandare ai Funzionari del Comune tutto quanto di competenza in merito alla proposta del Sindaco.
4) Di stabilire che la presente costituisce atto di indirizzo per i Funzionari del Comune.
5) Di sottoporre al Consiglio la presa d'atto della presente deliberazione.
6) Di dare atto che la delibera di Consiglio Comunale sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione Campania per il concreto utilizzo dei suddetti fondi.